

DISCIPLINARE TRA REGIONE TOSCANA E ARTEA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PAGAMENTO DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI BONIFICA DI UN SITO INQUINATO DA ORGANOALOGENATI IN LOC. POGGIO GAGLIARDO NEL COMUNE DI MONTESCUDAIO (PI) – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SVE E SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DELLO STESSO.

INDICE

1. OGGETTO DEL DISCIPLINARE
2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
3. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
4. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
5. MODIFICHE AL DISCIPLINARE
6. DURATA
7. RESPONSABILITÀ
8. COSTI
9. OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
10. RISERVATEZZA
11. PROPRIETÀ DEI DATI

1. Oggetto del Disciplinare

Il presente disciplinare regola le modalità di svolgimento dell'attività di erogazione da parte di ARTEA delle risorse ad essa trasmesse dalla Regione Toscana per l'intervento "Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Lo. Poggio Gagliardo nel Comune di Montescudaio (Pi) – Realizzazione di un impianto SVE e servizi accessori di gestione dello stesso".

ARTEA svolge l'attività di erogazione delle risorse successivamente alla trasmissione, da parte del dirigente responsabile del presente disciplinare, del decreto di impegno e contestuale liquidazione da lui adottato relativamente all'intervento di cui al paragrafo precedente.

2. Modalità di svolgimento delle attività

a) La REGIONE TOSCANA

- trasmette ad ARTEA, con tracciato record, le informazioni relative al progetto di cui all'art. 1, il crono programma del progetto, comprese le varianti in corso d'opera;
- effettua i controlli propedeutici all'emissione della fattura e del certificato di pagamento;
- acquisisce, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 207/2010 e dell'articolo 17 della l.r. 38/2007, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
- dà informazione ad ARTEA con congruo anticipo relativamente alle tempistiche di emissione dei SAL.

b) ARTEA (OI):

- acquisisce dalla Regione Toscana il contratto, il capitolato speciale d'appalto ed ogni informazione relativa ai dati finanziari e al crono programma dei singoli progetti, comprese le varianti in corso d'opera, ai fini dell'inserimento nel proprio Sistema Informativo degli stessi;
- acquisisce il certificato di pagamento emesso dal RUP ed effettua la liquidazione nel termine massimo di 30 giorni, ai sensi del D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192;
- ai sensi dell'art. 48bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte dell'impresa dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. Nel caso l'impresa risultasse inadempiente, ARTEA sospenderà i termini per il pagamento e comunicherà formalmente tale sospensione al creditore e al dirigente responsabile della Regione Toscana per gli adempimenti di competenza. La data di scadenza subirà le conseguenti variazioni;

- trasmette alla Regione Toscana l'attestazione per ogni pagamento effettuato e segnala eventuali motivi ostativi al pagamento;
- trasmette la documentazione relativa al pagamento eseguito in favore dell'impresa appaltatrice al Settore Contabilità della Regione Toscana per il pagamento dell'IVA nei termini di legge (slit-payment);
- a conclusione dei lavori relativi al singolo intervento finanziato, trasmette alla Regione Toscana la chiusura contabile e il resoconto dei pagamenti effettuati e provvede alla restituzione dell'ammontare delle somme eventualmente residue;
- Provvede, se richiesto, ad eseguire i controlli in itinere ed ex post in loco secondo il piano dei controlli stabilito congiuntamente con la Direzione .

ARTEA, nel caso di rescissione del contratto d'appalto da parte della Regione Toscana, provvede, su richiesta della Regione Toscana, a recuperare le risorse erogate ed indebitamente percepite dall'impresa appaltatrice ed aggiorna il registro dei recuperi.

In ogni caso sullo stato del procedimento di recupero è relazionato periodicamente, e comunque ogni anno entro il 31 gennaio, alla Regione Toscana, ovvero al Settore regionale competente.

ARTEA garantisce:

- un adeguato servizio di front office a favore del settore regionale;
- l'accesso alla documentazione ai sensi della LR 40/2009;
- la messa a disposizione della documentazione su richiesta della Corte dei Conti, della Guardia di Finanza e di altri soggetti aventi titolo.

3. Trasferimento delle risorse

Il dirigente responsabile del presente Disciplinare dispone il trasferimento, a favore di ARTEA, dell'intero ammontare delle risorse per garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari.

ARTEA adotta una gestione contabile separata - mediante adeguato piano dei conti - delle risorse assegnate in corrispondenza dell'Attività ad essa affidata in gestione.

4. Verifiche sull'attività

Il Settore regionale responsabile degli appalti dell'intervento verifica il rispetto da parte di ARTEA delle procedure indicate all'articolo 2; a tal fine ARTEA mette a disposizione tutta la documentazione richiesta e ogni informazione utile.

Il Settore regionale responsabile degli appalti dell'intervento, sulla base delle verifiche effettuate, chiede ad ARTEA di adottare le misure necessarie a sanare le eventuali anomalie riscontrate.

5. Conservazione della documentazione

ARTEA garantisce, anche mediante sistema informatico, la raccolta, la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente le operazioni di liquidazione per gli interventi oggetto del presente Disciplinare per almeno cinque anni successivi alla ultimazione degli interventi e alla loro chiusura contabile. La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario.

I documenti sono conservati in forma di originale o di copia conforme autenticata, su supporti comunemente accettati. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti rispettino le prescrizioni giuridiche vigenti in materia e siano affidabili ai fini del controllo.

6. Modifiche al Disciplinare

Regione Toscana, in accordo con ARTEA, possono modificare e/o integrare il presente Disciplinare qualora sopravvengano modifiche della normativa di riferimento e degli atti di programmazione regionale che possano comportare mutamenti sostanziali nei contenuti dell'attività e nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento o comunque quando tale modifica risulti opportuna per il buon svolgimento delle attività.

7. Durata

L'attività di ARTEA terminerà con la conclusione delle operazioni di pagamento degli appalti dell'intervento oggetto del presente Disciplinare e con la trasmissione a Regione Toscana della rendicontazione contabile di tutti i pagamenti effettuati.

8. Responsabilità

ARTEA risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione, allo Stato, ai destinatari delle risorse, ad altri soggetti terzi nello svolgimento delle attività ad essa affidate.

ARTEA deve garantire l'esecuzione delle attività nel rispetto della disciplina regionale sul procedimento amministrativo (L.R. n. 40/2009).

ARTEA è tenuta a comunicare immediatamente al Settore regionale competente all'appalto del singolo intervento i casi in cui abbia notizia di fattispecie potenzialmente causative di danno erariale.

ARTEA si impegna ad effettuare i pagamenti nei termini previsti da legge, detratti i termini necessari per la verifica. Nessuna responsabilità sarà imputabile ad ARTEA per i ritardi nei pagamenti per fatti o atti non imputabili ad ARTEA stessa.

9. Costi

I costi che ARTEA dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività oggetto del Disciplinare, quantificati nella misura massima di 3.000 euro, saranno definiti dalla stessa e comunicati alla Direzione competente, successivamente all'avvenuto esame, da parte di ARTEA, della documentazione di cui all'art. 1.

10. Obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

ARTEA è tenuta a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto

del presente disciplinare. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione al Settore regionale competente all'appalto del singolo intervento.

11. Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto del presente Disciplinare il Dirigente responsabile, per conto del titolare Regione Toscana – Giunta Regionale, nomina ARTEA Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28 aprile 2014.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ARTEA, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003.

In particolare si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Disciplinare con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui

all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

e) informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;

f) predisporre e trasmettere alla Regione Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza annuale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;

g) trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

12. Proprietà dei dati

I diritti di proprietà, di utilizzo, di sfruttamento e diffusione di tutti i dati/prodotti/elaborati derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto del presente Disciplinare restano nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione regionale. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tutela della riservatezza, l'accesso ai dati del sistema informativo sarà consentito esclusivamente ai soggetti espressamente incaricati o autorizzati dalla Regione. ARTEA non potrà, senza esplicita autorizzazione della Regione, utilizzare dati, informazioni e documentazione.

Direzione Ambiente ed Energia

ARTEA